Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI, ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - D.G.R. N. 6846 DEL 28/09/2026

Nell'ambito delle misure strutturali per il miglioramento della qualità dell'aria, Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 6846 del 28 settembre 2026, che ha introdotto modifiche alla delibera n. 4843 del 28 luglio 2025. Tale delibera, in particolare ha disposto, in attuazione del decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027 e l'individuazione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno dell'aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attualmente in corso di definizione. Pertanto, non entrano in vigore le limitazioni per i veicoli Euro 5 diesel previste dalla delibera n. 4843 del 28 luglio 2025, mentre restano confermate le limitazioni per le altre categorie fino a Euro 4 diesel.

Richiamando il ruolo fondamentale, in capo ai Comuni, di **attuazione** e di **controllo** delle disposizioni normative e regolamentari in essere, si riassumono di seguito le principali misure di contenimento delle emissioni nei settori della mobilità, del riscaldamento domestico, delle combustioni all'aperto e della gestione dei reflui zootecnici, vigenti nei territori individuati anche senza necessità di recepimento da parte dei Comuni.

SETTORE MOBILITÀ

Limitazioni all'utilizzo dei veicoli più inquinanti

In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti **limitazioni permanenti** della circolazione per i veicoli più inquinanti:

- veicoli Euro 0 e Euro 1/I di tutte le alimentazioni (benzina, diesel e gas) e Euro 2/II e Euro 3/III a gasolio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- veicoli a gasolio Euro 4/IV dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e negli ulteriori Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e

S. Giuliano Milanese). Dal 1° ottobre 2024 non si applica più l'esclusione per i veicoli dotati di FAP efficace;

- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l'anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l'anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).

I controlli delle limitazioni permanenti e temporanee possono essere effettuati sia su strada sia attraverso l'utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico, ai sensi del Codice della Strada. Le sanzioni, previste dall'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06 (da € 75,00 a € 450,00), spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione. Il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attribuisce ai Comuni, tra l'altro, l'attività di controllo delle limitazioni regionali della circolazione per almeno il 5% dei veicoli immatricolati nel proprio territorio.
L'esito dei controlli eseguiti semestralmente o annualmente dai Comuni deve essere comunicato a Regione Lombardia tramite il link https://sicurezza.servizirl.it/web/polizia-locale/ (dal menu dell'applicativo Fascicolo di Polizia locale al servizio "Consulta e modifica Dati Ambientali Comando").

Si ricorda che, ai fini del rispetto delle limitazioni vigenti, è necessario provvedere all'apposizione della relativa cartellonistica.Tale onere è in capo a ogni singolo Comune limitato e la collocazione dei cartelli dovrà essere posta in corrispondenza di ogni segnale di "inizio centro abitato" al fine di garantire l'opponibilità delle limitazioni della circolazione all'intera rete stradale ricedente nel suo interno, con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1 (individuate ai sensi della D.G.R. n. 19709 del 3/12/2004 e come modificata dalla D.G.R. n. 6397 del 29/06/2026) e dei tratti derogati di collegamento con i servizi del trasporto pubblico.

La limitazione chilometrica MoVe-In

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è possibile optare per la limitazione chilometrica MoVe-In che consente di conteggiare i km percorsi dal veicolo inquinante in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale (autostrade comprese) all'interno delle aree limitate, entro una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. La verifica della presenza e dello stato di validità della deroga chilometrica Move-In durante le operazioni di controllo su strada viene effettuata dagli agenti di Polizia Locale che devono essere preventivamente profilati sulla piattaforma informatica regionale https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index. I Comandanti delle Polizie Locali forniscono a Regione Lombardia le informazioni necessarie alla profilazione e all'aggiornamento di

tutti gli operatori coinvolti nelle attività di controllo della circolazione che dovranno accedere alla piattaforma, compilando apposito form da inviare a: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e assistenza.movein@ariaspa.it. In caso di assenza di comunicazione si intendono confermati i nominativi già profilati.

SETTORE RISCALDAMENTO DOMESTICO

Riscaldamento a biomassa legnosa

Le limitazioni previste da Regione Lombardia per i generatori di calore a biomassa legnosa sono (dd.G.R. n. 5360/2021 e n. 3649/2024):

Divieti	*Ambiti territoriali di applicazione delle limitazioni*	*Classe ambientale dei generatori*	*Data di vigenza del divieto*
Divieto di utilizzo	Tutto il territorio regionale	0, 1 e 2 stelle	dal 1° gennaio 2020
Caratteristiche minime impianti installabili	Comuni con quota altimetrica inferiore a 300 m slm	4 stelle con emissioni di PM inferiori a 15 mg/m^3 emissioni di PM inferiori a 1 mg/m^3 (per impianti con potenza >35 kW)	dal 15 ottobre 2024 dal 15 ottobre 2026
Caratteristiche minime impianti installabili	Comuni con quota altimetrica superiore a 300 m slm	4 stelle con emissioni di PM inferiori a 20 mg/m^3 emissioni di PM inferiori a 2.5 mg/m^3 (per impianti con potenza >35 kW)	dal 15 ottobre 2024 dal 15 ottobre 2026
Caratteristiche minime impianti installabili in caso di sostituzione di impianti a combustibile liquido o gassoso	Tutto il territorio regionale	5 stelle con emissioni di PM inferiori a 15 mg/m^3 (per impianti con potenza <15 kW) e inferiori a 1 mg/m^3 (per impianti con potenza >15 kW) emissioni di PM inferiori a 1 mg/m^3 nei Comuni con quota <300 m slm e inferiori a 2.5 mg/m^3 nei Comuni con quota >300 m slm (per impianti con potenza >35 kW)	dal 15 ottobre 2024 dal 15 ottobre 2026

I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni aventi popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza è quella prevista dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Controlli sugli impianti termici

I controlli sugli impianti termici sono effettuati dalle province e dai Comuni > 40.000 abitanti (33 enti individuati tra Province e Comuni). Tali enti sono tenuti ad effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 5% degli impianti censiti sul proprio territorio, ai sensi della l.r. n. 24/2006. In caso di mancati controlli, la l.r. n. 4/2023 (art. 21) ha disposto, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, il subentro di ispettori individuati da Regione Lombardia, ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria.

La d.G.R. n. 2634/2024 ha inoltre dato indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA Lombardia (ARPA Lombardia | Bollettino temperature Lombardia - ARPA Lombardia).

Si ricorda infine che le Polizie locali sono i soggetti ai quali i cittadini possono rivolgersi per segnalazioni di fumi molesti derivanti da impianti termici per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto (conforme o non conforme).

SETTORE COMBUSTIONI ALL'APERTO

Abbruciamenti di residui vegetali

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale artt. 182, 184, 185, 255, 256, 256 bis) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di rifiuti. La deroga prevista a livello nazionale per i piccoli cumuli di materiale vegetale (< 3 metri steri/ettaro) è stata ulteriormente limitata dal DL n. 69/2023 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103) che ha previsto il divieto di combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l'ambito di applicazione nei territori con quota altimetrica inferiore ai 300 m slm.

Pertanto, in virtù di quanto sopra richiamato:

- nei territori aventi quota inferiore ai 300 m s.l.m. (come individuata dalle curve di livello dei tracciati topografici e rilevabile anche tramite strumentazione ottica e/o elettronica), nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l'abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono anche i mesi di luglio

e agosto (combinato disposto della norma nazionale e delle disposizioni regionali). Le uniche deroghe sono disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario;

- nei territori aventi quota superiore ai 300 m s.l.m, ma ricadenti nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10, nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno è comunque vietato l'abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (norma nazionale).

Le sanzioni regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300 euro a 3.000 euro. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006.
Spetta al Comune la competenza a gestire la fase sanzionatoria conseguente alla violazione delle disposizioni regionali sopra citate anche qualora le violazioni siano rilevate e contestate da organo dipendente dallo Stato, ad esempio dai Carabinieri Forestali (articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dalla l.r. 23 luglio 2024 n. 11).

Combustioni all'aperto
Il D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale- prevede in generale il divieto di combustione all'aperto. Le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 255, 256 e 256 bis del TUA. Le combustioni all'aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell'aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.

I controlli sul territorio per contrastare le pratiche degli abbruciamenti (di qualsiasi tipo) si conferma essere una azione molto efficace per la riduzione delle emissioni inquinanti e a tutela della salute dei cittadini. Stime ARPA valutano infatti che un singolo rogo (2 metri di raggio e 4 m di altezza) possa emettere una quantità di PM10 pari all'uso giornaliero di 300.000 auto euro 5 diesel per andare e tornare dal lavoro (40 km) oppure all'emissione giornaliera dovuta al riscaldamento domestico di un comune di 40.000 abitanti oppure alle emissioni annuali di 1 inceneritore di rifiuti urbani (prendendo come riferimento la media emissiva di un inceneritore in Lombardia).

SETTORE GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI
La d.G.R. n. 2634/2024, come modificata dalla d.G.R. n. 4843/2025 (allegato 4), ha introdotto disposizioni per le aziende agricole in relazione agli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici. Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da 500 euro a 5.000 euro). Spetta al Comune la competenza a gestire la fase sanzionatoria conseguente alla violazione delle disposizioni regionali sopra citate anche qualora le violazioni siano rilevate e contestate da organo dipendente dallo Stato, ad esempio dai Carabinieri Forestali (articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dalla l.r. 7 agosto 2026, n. 22). Le specifiche e le tabelle relative alle tecniche con le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca sono riportate al link

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria nella sezione relativa al comparto agricolo-zootecnico.

Stoccaggio degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027;

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all'incorporazione entro 12 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all'incorporazione entro 12 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65% (corrispondente all'incorporazione entro 4 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.

Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.

LIMITAZIONI TEMPORANEE

Dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno possono entrare in vigore anche le limitazioni temporanee - che si attivano su due livelli - al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti monitorati e gestiti da Regione Lombardia tramite il sito InfoAria https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.

Le misure temporanee si attivano in tutti i Comuni della Provincia interessata in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³), ad esclusione delle misure relative al traffico che si applicano solo ai Comuni interessati con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.
I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale. Le sanzioni applicabili sono individuate dalla normativa regionale vigente e possono essere rafforzate da specifiche ordinanze emanate dai singoli Comuni.
Le misure di 1° livello si attivano dopo due giorni consecutivi di superamento mentre quelle di 2° livello dopo sette giorni consecutivi di superamento.

Le limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti si attivano sempre al 1° livello dalle 7.30 alle 19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1/I di tutte le alimentazioni (incluso metano e GPL) e per i veicoli Euro 2/II, 3/III e 4/IV a gasolio. Oltre al settore traffico, le limitazioni temporanee prevedono anche il divieto di utilizzo di generatori domestici a biomassa legnosa di classe inferiore a 4 stelle (in base al DM 186/2017) al 1° livello o a 5 stelle al 2° livello, divieto totale di combustioni all'aperto (ad esclusione dei falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni), divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, con deroga per iniezione e interramento immediato.

Si invitano i Comuni, con particolare riferimento a quelli > 30.000 abitanti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, ad inserire nella home page del proprio sito istituzionale il collegamento al sito InfoAria https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.
Maggiori informazioni sono reperibili al link https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/qualita-dell-aria/red-misure-temporanee-per-miglioramento-qualita-aria .

Richiamando i doveri posti in capo alla Vostra Amministrazione e confidando nella Vostra fattiva collaborazione per il pieno raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, si rimane a disposizione per ogni necessità di confronto.
Per maggiori dettagli circa le misure vigenti è possibile consultare il sito regionale https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/qualita-dell-aria/misure-permanenti-per-migliorare-la-qualita-dell-aria .

Distinti Saluti

Il Direttore
ROBERTO LAFFI

Referente per l'istruttoria della pratica: Elisabetta Buganza Tel. 02/6765.8305